


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531

Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet:

E-mail:

E-mail:

www.regione.liguria.it

abbonati@regione.liguria.it

burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 180/2005

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 23 Febbraio 2015 N. 5

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti.

pag. 2

LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015 N. 5

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e disposizioni conseguenti.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Per il conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento è necessaria l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo."

Articolo 2

(Criterio preferenziale derivante dall'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo)

1. L'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell'incarico costituisce criterio preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati, a parità di punteggio, nella selezione per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, di cui all'articolo 15, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

(Destinazione delle risorse economiche relative al rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari)

1. A partire dall'anno 2015 le risorse economiche rese disponibili dall'opzione per il rapporto non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice, di cui all'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono finalizzate presso ciascuna Azienda o Ente alla corresponsione dell'indennità di esclusività ai dirigenti sanitari che hanno superato l'anzianità di servizio di cinque anni nel periodo 2011-2014, negli importi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 2008-2009, II biennio economico, del 6 maggio 2010, rispettivamente all'articolo 12 per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria e all'articolo 11 per l'Area della Dirigenza sanitaria.
2. Il fondo viene alimentato dagli importi prodotti negli anni successivi fino ad esaurimento degli aventi diritto.

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

- 2 La sperimentazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di valutarne gli effetti prodotti sul Servizio Sanitario Regionale.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 23 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 5

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge n. 370 è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valter Giuseppe Ferrando, Matteo Rosso, Carmen Patrizia Muratore, Massimo Donzella, Luigi Morgillo, Marco Limoncini, Maurizio Torterolo, Alessio Saso, Lorenzo Pellerano, Marco Melgrati, Edoardo Rixi, Gino Garibaldi, Giuseppe Maggioni, Franco Bonello, Alberto Marsella in data 29 settembre 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 370;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2014;*
- c) *il Consiglio regionale, nella seduta del 19 dicembre 2014, ha deciso di procedere allo stralcio dell'articolo 26 – concernente la modifica del comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) – del disegno di legge n. 382 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e di rimetterne la valutazione alla III Commissione consiliare insieme alle altre disposizioni collegate allo stesso.*
- d) *la III Commissione ha elaborato ed approvato, a maggioranza, nella seduta del 16 febbraio 2015, il testo unificato della proposta di legge n. 370 e dello stralcio dell'articolo 26, e delle altre disposizioni collegate allo stesso, del disegno di legge n. 382;*
- e) *il testo unificato è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2014;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 19 marzo 2015.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V. G.)

Con il presente testo di legge, sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria esprime l'orientamento di apportare ulteriori modifiche alla vigente legge regionale di riordino del Servizio Sanitario Regionale, la legge 41 del 2006, già oggetto di successive modificazioni e integrazioni.

Il presente testo di legge, che unifica il contenuto di un'iniziativa legislativa consiliare e di alcuni articoli derivati dalla legge collegata 2015, ha lo scopo principale di uniformare la legislazione regionale con le norme contrattuali dei dirigenti sanitari, introducendo anche alcune specifiche disposizioni volte ad agevolare il percorso formativo e lavorativo dei giovani medici.

La normativa statale di principio, che sta alla base della suddetta legge, è costituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare, per quanto attiene alla questione in esame, alle disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti.

L'articolo 2 septies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 138/2004, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 15-quater del d.lgs. 502/1992, concernente l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo, in sostituzione del precedente regime basato sulla irreversibilità della scelta tra rapporto esclusivo e rapporto non esclusivo, per tutti i dirigenti sanitari pubblici, "la possibilità di scegliere, entro il 30 novembre di ogni anno, l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo o meno con il Servizio Sanitario, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo".

Il "novellato" testo dell'articolo 15-quater, comma 4, del d.lgs. 502/1992, ha, altresì, stabilito che nel caso in cui la scelta dei dirigenti sanitari cada sul regime della non esclusività, essa tuttavia "non preclude la direzione di strutture semplici e complesse".

Tale disposizione è stata anche oggetto di specifico esame da parte della Corte Costituzionale, che si è espressa con la sentenza n. 181/2006, affrontando il rapporto tra la nuova disposizione dell'articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992 e quella contenuta nell'articolo 15-quinquies, comma 5 del decreto stesso, secondo il quale "gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo".

La Corte afferma che dalle modifiche apportate al testo del d.lgs. 502/1992 dalla legge del 2004 non deriva l'enunciazione di un "nuovo" principio generale, ma piuttosto l'esclusione del valore di principio generale a quanto disposto dall'articolo 15-quinquies, comma 5, atteso che il novellato testo dell'articolo 15-quater, comma 4, prevede che la scelta, per l'uno o per l'altro dei due regimi, sia sostanzialmente "indifferente" quanto alla titolarità dell'incarico dirigenziale.

Quanto sopra significa, in altri termini, che le Regioni, ferma restando ovviamente l'operatività della disciplina statale, sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie. È chiaro, infine, che quando la scelta cada sul rapporto esclusivo, la disciplina delle caratteristiche proprie di tale rapporto continua ad essere quella risultante dal predetto articolo 15-quinquies del d.lgs. 502/1992.

Da ultimo è intervenuto il decreto-legge 158/2012, cd. Decreto Balduzzi, che ha novellato l'articolo 15 del d.lgs. 502/1992, devolvendo espressamente alle Regioni il compito di disciplinare criteri e procedure per l'attribuzione di incarichi di struttura complessa, sia pure nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale.

Pertanto, la modifica in questione, sostituendo il vigente testo dell'articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006, altro non fa che ribadire che l'opzione dei dirigenti sanitari per il rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice. Fondamento di questa norma consiste, altresì, nell'intenzione espressa dal Legislatore di voler raggiungere rilevanti risultati per rendere sempre più efficiente la risposta del Servizio sanitario ligure alle esigenze dei cittadini, offrendo prestazioni migliori e adeguate all'utenza in tempi ragionevolmente ridotti. In tale ottica va considerato il tentativo di abbattere le liste di attesa, il recupero delle cd. "fughe extra regione" di professionisti e pazienti della nostra regione, limitando il ricorso a tale modalità tramite l'offerta di strumenti più attrattivi per i professionisti stessi. Ciò che si auspica di ottenere con questa modifica è, quindi, un incremento di pazienti nelle strutture pubbliche liguri, le quali sono, peraltro, dotate di eccellenti professionisti in grado di poter soddisfare le esigenze che il servizio richiede.

Oltre alla suddetta modifica alla l.r. 41/2006, il testo di legge affronta un altro delicato argomento, quello della corresponsione dell'indennità di esclusività ai dirigenti sanitari che hanno superato l'anzianità di servizio di cinque anni nel periodo 2011-2014. A tal riguardo la legge prevede che, a partire dall'anno 2015, le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito dell'opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari direttori di struttura complessa o responsabili di struttura semplice saranno finalizzate presso ciascuna Azienda o ente alla corresponsione della suddetta indennità ai giovani medici, negli importi previsti rispettivamente dai CCNLL 2008-2009, II biennio economico, del 6 maggio 2010, sia per l'area della dirigenza medica e veterinaria che per l'area della dirigenza sanitaria, venendo in tal modo a colmare una esigenza di carattere economico che è stata anche segnalata in sede di audizioni sull'iniziativa legislativa.

In conclusione, si auspica che questo sintetico testo di legge elaborato ed approvato dalla III Commissione raccolga il più ampio consenso da parte dell'Assemblea Legislativa, poiché rappresenta un risultato innovativo a favore della categoria medica, oltre ad una considerazione nei confronti dell'utenza, e che, proprio in sede consiliare potrà essere ancora arricchito da contributi preannunciati che lo perfezioneranno, al fine di ottenere una normativa più adeguata che consenta di risolvere alcune criticità della sanità ligure, compatibilmente con i risultati della prevista sperimentazione che dovrà valutare gli effetti prodotti dalla normativa stessa sul Servizio Sanitario Regionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

Note all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;*
- *la legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicata nella G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O..*

